

Contratto di comodato di beni mobili

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, tra:

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI, di seguito "Comodante", con sede in Terranuova Bracciolini, piazza della Repubblica 16, nella persona del dirigente _____ il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto sindacale n. _____

e

_____, di seguito "Comodatario"

Premesso che il Comune di Terranuova Bracciolini è proprietario dei seguenti strumenti musicali, identificati come da rispettivo numero di inventario:

- _____
- _____
- _____

attualmente depositati presso _____

Richiamata la Deliberazione consiliare n. 91 del 05.10.2000 ad oggetto "Scuola di musica 'Poggio Bracciolini'. Approvazione Regolamento di organizzazione della Scuola";

Visto l'art. 1 del suddetto Regolamento il quale recita che "*Il Comune di Terranuova Bracciolini ... assicura lo sviluppo e la sussistenza della Scuola comunale di musica ... assicurandole ... le necessarie risorse ... strumentali (omissis)*"

Preso atto che con _____ del _____ la concessione della menzionata Scuola di musica è stata conferita a _____ per un periodo di mesi _____ dal _____ al _____;

Ritenuto necessario a garantire la funzionalità della concessione in argomento, in coerenza e ottemperanza al disposto del citato art. 1, conferire in comodato d'uso gratuito a _____, in qualità di concessionario della medesima, gli strumenti sopra enumerati;

si conviene e stipula quanto appresso

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il Comodante cede in comodato al Comodatario, che accetta, i seguenti beni mobili, come identificati da rispettivo numero di inventario:

- _____
- _____
- _____

ad uso esclusivo e strumentale all'attività didattica presso la Scuola comunale di musica "Poggio Bracciolini".

Art. 2 - STATO DI CONSERVAZIONE

Le Parti danno atto che i beni in oggetto si trovano nel corrispondente stato di cui a inventario e risultano esenti da vizi nonché idonei alla loro funzione.

Art. 3 - DURATA

Il presente contratto è a tempo determinato con decorrenza dal _____ e termine al _____, in corrispondente analogia con la durata della concessione di cui in premessa. Alla naturale scadenza del presente contratto il Comodatario è tenuto alla restituzione dei beni in oggetto al Comodante al quale, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne in ogni momento l'immediato rilascio.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni in oggetto con cura e diligenza, a non destinarli ad altro uso che non sia quello per il quale sono stati conferiti, a non cederne neppure temporaneamente l'uso a terzi. Al termine del contratto i beni saranno restituiti al Comodante nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ DEL COMODATARIO

La perdita, il perimento o danneggiamento dei beni oggetto del presente comodato, anche imputabile a terzi, è ad esclusivo rischio del Comodatario, salvo il caso fortuito o forza maggiore. Qualora i beni vengano utilizzati in modo improprio, impiegati per un uso diverso da quanto convenuto o non vengano restituiti nel termine stabilito, l'eventuale conseguente danno, come quantificato al successivo art. 7, sarà a carico del Comodatario.

Art. 6 - SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese necessarie all'ordinaria manutenzione dei beni in comodato sono a carico del Comodatario. Le spese straordinarie sostenute per la conservazione dei beni, purché necessarie ed urgenti, possono essere rimborsate al Comodatario dal Comodante qualora questi le abbia preventivamente autorizzate.

Art. 7 - VALORE DEI BENI

I beni dati in comodato sono consensualmente valutati in € _____ così ripartiti:

- _____
- _____
- _____

Art. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. si conviene espressamente che il presente contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito.

Art. 9 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Arezzo.

Art. 10 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente.

Art. 11 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno richiamo al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice civile.

Terranuova Bracciolini _____

Comodante

Comodatario

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile si approvano espressamente le seguenti clausole: Art. 3 "Durata", Art. 5 "Responsabilità del Comodatario", Art. 8 "Clausola risolutiva", Art. 9 "Foro competente".

Comodante

Comodatario